



29 FEB 2012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

licenziamento

R.G.N. 30291/2010

Cron. 3060

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 08/02/2012
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
- Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere -
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 30291-2010 proposto da:

S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA , presso lo studio
dell'avvocato , che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

2012 - ricorrente -

343 contro

- intimato -

avverso la sentenza n. 5071/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/12/2009 R.G.N. 7690/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l'Avvocato

per delega

);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di proposta nei confronti della società _____, di cui era dipendente, avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento intimatogli dalla predetta società per assenza ingiustificata di cinquanta giorni.

La Corte del merito poneva a base del *decisum* il rilievo fondante secondo il quale il licenziamento doveva ritenersi illegittimo perché non era risultata l'affissione del codice disciplinare essendo stato il licenziamento irrogato per specifica ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva.

Avverso questa sentenza la società ricorre in cassazione sulla base di un'unica censura, illustrata da memoria.

La parte intimata non svolge attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso la società, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1°, della legge n. 300 del 1970, 1 e 3 della legge n. 604 del 1966 nonché 2104 e 2105



cc, allega che erroneamente la Corte del merito non ha tenuto conto che, trattandosi di violazione dei fondamentali doveri del lavoratore discendenti dalla legge, non era necessaria, ai fini della legittimità del licenziamento, la preventiva affissione del codice disciplinare.

La censura è fondata.

E' *ius receptum* nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro ovvero all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa del datore di lavoro (per tutte V. Cass. 18 settembre 2009 n. 20270).

La garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti si applica, infatti, al licenziamento disciplinare soltanto quando questo sia intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla normativa collettiva o validamente poste dal datore di



lavoro, e non anche quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge o manifestamente contrarie all'etica comune o concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro ovvero all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa del datore di lavoro (v. Cass. 18 agosto 2004 n. 16291 e Cass. 14 settembre 2009 n. 19770).

La Corte di Appello nella sentenza impugnata ritenendo che per il fatto addebitato al lavoratore, concretatosi nell'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro per cinquanta giorni, era necessaria, ai fini della legittimità della sanzione espulsiva adottata dal datore di lavoro, la previa affissione del codice disciplinare -e tanto in considerazione del rilievo che il ccnl del settore prevedeva siffatta sanzione nel caso di assenza arbitraria dal servizio superiore ai dieci giorni- non è conforme ai richiamati principi di questa Corte. Non può, invero, porsi in dubbio che l'obbligo di rendere la prestazione rientra, come già affermato da questo giudice (Cass. 14 maggio



2002 n. 6974), tra i doveri fondamentali e non accessori del lavoratore con la conseguenza che la sua inosservanza, per essere sanzionata con il licenziamento, non abbisogna di essere portata a conoscenza del lavoratore non integrando la stessa una ipotesi particolare di esercizio da parte del datore di lavoro del potere di licenziamento essendogli questo, nel caso di specie, indipendentemente dal richiamo o dalla previsione di determinate, analoghe condotte punibili con il recesso nella pattuizione collettiva, attribuito direttamente dalla legge.

La sentenza impugnata di conseguenza va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che si atterrà ai principi sopra richiamati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2012

Il Presidente

Renzo Pirelli



R.G.N. 30231/10

Dott. Federico Roselli

Il Consigliere est.

Dott. Giuseppe Napoletano

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio Saleffi
Cancelleria
29 FEB 2012
Il Funzionario Giudiziario
Virgilio Saleffi